

Sentenza n° 930/18
R. G. n° 4314/18
Cron. n° 7354/18
Rep. n°



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Giudice di Pace di Monza

Dr.ssa Gabriella Bovolenta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 4914/2018 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 16 maggio 2018

DA

BONISSI LUCA (C.F. [REDACTED]) in proprio, residente a [REDACTED]

ATTORE

CONTRO

LENOVO (ITALY) srl (P.I. 04771300961) in persona dell'amministratore delegato signor E [REDACTED], con sede in San Felice - Segrate, via San Bovio n. 3 presso Segreen Business Park, rappresentata e difesa dagli Avv.ti C [REDACTED] e M [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. R [REDACTED] in Monza, via [REDACTED] giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

OGGETTO: pagamento somma

All'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti

1 h

come sopra costituitisi così

CONCLUDEVANO

- come da foglio di precisazione delle conclusioni facente parte integrante del verbale di udienza del 6 giugno 2019.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, l'attore citava la convenuta per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 42,00 per l'acquisto della licenza "Windows 10 Home", oltre al risarcimento per i danni patiti da liquidarsi in via equitativa.

Esponeva l'istante che:

- il giorno 19/01/2018 acquistava un Personal Computer marca Lenovo modello Ideapad MIIX 320-10ICR con preinstallato il sistema operativo Microsoft Windows 10 Home e, non essendo interessato all'uso di tale software, esercitava il proprio diritto a non accettarne le condizioni della licenza d'uso del sistema operativo Microsoft;
- chiedeva alla società Lenovo srl di provvedere al rimborso di tale prodotto pari all'importo di Euro 42,00 e la società non accoglieva tale richiesta e, pertanto, la conveniva in giudizio per ottenerne il pagamento in via giudiziale.

Alla prima udienza dell'11 settembre 2018 compariva personalmente l'attore e si costituiva la convenuta la quale si riportava alla propria comparsa di costituzione e il Giudice invitava le parti ad esperire la procedura di negoziazione assistita.

All'udienza del 10 gennaio 2019 si costituiva il difensore dell'attore e il



Giudice revocava l'invito alla negoziazione assistita essendo il valore della causa inferiore ad Euro 1.100,00 e invitava le parti a trovare un accordo transattivo che non veniva raggiunto.

Successivamente sciolta la riserva, la causa veniva introitata in decisione sulla scorta della documentazione in atti e delle conclusioni rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla eccepita carenza di prova in ordine all'avvenuto acquisto del prodotto Lenovo, il signor Bonissi acquistava il prodotto Lenovo modello Ideapad MIIX 320-101CR in data 19 gennaio 2018 alle ore 11.07 presso il negozio Supermedia spa appartenente alla catena Trony in Sesto San Giovanni per l'importo di Euro 149,99 come da scontrino prodotto (doc. 1).

Tale documento rappresenta la prova principale attestante l'acquisto del prodotto, ossia il presupposto per ottenere tutte le garanzie previste dal Codice del Consumo in favore del consumatore.

Il principio è stato di recente ribadito dalla Corte di Cassazione con l' Ordinanza n. 12800/2015 che così ha statuito: "a fronte dell'acquisto al dettaglio di beni di consumo, acquisto che normalmente avviene verbalmente e attraverso lo scambio reale della cosa e del prezzo, non si può esigere dall'acquirente consumatore prova più specifica e dettagliata dell'acquisto che la produzione dello scontrino fiscale rilasciato dal negoziante: documento che è da ritenere idoneo a fornire la prova richiesta soprattutto se il documento rilasciato



da quel negozio tratti quel tipo di articoli e se il relativo prezzo corrisponda al valore del bene.

Ebbene nel caso di specie è pacifico che il negozio Supermedia spa appartiene alla catena Trony e cioè ad una catena di negozi specializzati proprio nella vendita di beni di elettronica di consumo e il relativo prezzo di acquisto corrisposto dal signor Bonissi pari ad Euro 149,99 è compatibile con il prezzo specificato sul sito del produttore in Euro 197,10 (doc. 4 parte convenuta), tenuto conto che il periodo d'acquisto coincide con i saldi post-natalizi e che il venditore - appartenente alla catena Trony - effettua periodicamente promozioni e sconti.

Sulla lamentata carenza di legittimazione passiva della convenuta, si osserva che i rapporti contrattuali relativi all'utilizzo del software preinstallato sul computer Lenovo sono disciplinati dal c.d. contratto di licenza d'uso (EULA) che appare sullo schermo del computer al primo avvio successivo all'acquisto (doc. 4) e che può essere accettato o meno con un clic del mouse sul pulsante "accetta".

Nel testo di tale contratto (doc. 2) si specifica che "il presente documento costituisce un contratto di licenza tra il licenziatario e il produttore del dispositivo...qualora il licenziatario non accetti le presenti condizioni e non vi si conformi, non potrà utilizzare il software nè le relative funzionalità. Il licenziatario potrà contattare il produttore del dispositivo.... per conoscere le modalità di restituzione del software o del dispositivo e di rimborso del prezzo, configurando pertanto la



legittimazione passiva della convenuta nel presente giudizio

Nel merito, l'attore ha acquistato un computer (hardware) la cui funzione viene portata a termine anche senza che su di esso venga installato alcun programma o sistema operativo (software) e, pertanto, con due contratti: l'uno di compravendita relativo all' hardware e l'altro di licenza d'uso relativo al software ognuno dei quali conserva la propria individualità giuridica.

Alla prima accensione del PC veniva chiesto all'utente di accettare esplicitamente le condizioni di licenza del sistema operativo e il signor Bonissi esprimeva una manifestazione negativa di volontà all'uso di detto sistema come da corrispondenza inviata via e-mail al Servizio clienti Lenovo con la quale il signor Bonissi comunicava di non aver accettato la licenza (doc. 5).

Tale software contiene il cosiddetto contratto di licenza d'uso (EULA) con le condizioni per il suo utilizzo da parte del compratore.

Il contratto prodotto in causa dall'attore dichiara preliminarmente che tale contratto intercorre tra l'utente e il produttore del computer presso il quale l'utente ha acquistato il prodotto e aggiunge che qualora l'utente non accetti le condizioni del contratto, potrà contattare il produttore del dispositivo o l'installatore oppure il rivenditore, qualora abbia acquistato il software direttamente, per conoscere le modalità di restituzione del software o del dispositivo e di rimborso del prezzo.

Dunque in assenza di diverse condizioni di vendita preliminarmente concordate con il compratore, la convenuta risponde delle relative

clausole nei riguardi dello stesso.

Nella fattispecie ritiene il Giudicante che il rimborso appare dovuto, sussistendo per l'utilizzo del software un contratto separato che il compratore non ha possibilità di conoscere prima di aver comprato il prodotto e che se non accettato, impone appunto di restituire quella parte dell' acquisto lasciando il compratore con un prodotto comunque diverso e di minor valore rispetto a quello pagato.

Per quanto detto, si ritiene che la convenuta debba essere condannata al rimborso in favore dell' attore della somma di Euro 42,00 relativa al costo della licenza Windows, tenuto conto dei prezzi di mercato del software Microsoft Windows 10 Home.

Dalla soccombenza deriva ex art. 91 c.p.c. la condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata così provvede:

- accoglie la domanda e condanna Lenovo (Italy) srl al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 42,00 oltre interessi dal dovuto al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 130,00 oltre oneri fiscali di legge.

Sentenza per legge esecutiva.

Così deciso in Monza, il 24 giugno 2019



IL GIUDICE DI PACE
G. BOVOLONTAIO
[Handwritten signature]